

Titolo IV dello Statuto

LE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI DEL C.S.I.

Art. 39 – Principi e condizioni dello sviluppo territoriale

1. Le strutture periferiche dell'associazione sono i Comitati Regionali e quelli Territoriali.
2. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme del presente statuto e dell'apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale.
3. Il decentramento delle funzioni e dei compiti istituzionali, amministrativi ed organizzativi è condizione essenziale ed indispensabile per lo sviluppo dell'Associazione.
4. I Comitati Regionali e Territoriali hanno propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte.
5. I Comitati Regionali e quelli Territoriali sono legalmente rappresentati rispettivamente dal proprio Presidente Regionale e Territoriale.
6. Le strutture periferiche hanno l'obbligo di trasmettere, nei modi e nei termini stabiliti, la documentazione relativa ad affiliazioni e tesseramento; devono versare, nei modi e nei tempi previsti, le quote di competenza nazionale fissate di anno in anno dal Consiglio Nazionale; devono depositare presso la Presidenza Nazionale le convocazioni ed i verbali di tutte le assemblee entro il termine fissato dal presente statuto.
7. I poteri e le funzioni delle strutture periferiche non possono essere in contrasto con quelli dell'Associazione a livello centrale.
8. I Comitati Regionali e Territoriali possono essere commissariati in presenza di:
 - a) gravi, ripetute e documentate inefficienze gestionali;
 - b) gravi e documentate inosservanze statutarie e/o regolamentari;
 - c) omessa presentazione ed approvazione da parte dell'organo competente del rendiconto di gestione consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - d) omessa trasmissione alla Presidenza Nazionale del rendiconto di gestione preventivo e consuntivo annuale nei termini indicati dallo statuto;
 - e) omessa approvazione, modifica e trasmissione dei propri regolamenti nei casi previsti e stabiliti dal presente statuto e dalle delibere del Consiglio Nazionale ;
 - f) gravi e documentati casi di irregolarità amministrative e/o contabili;
 - g) reiterata o prolungata omissione del dovuto versamento delle quote di competenza nazionale ovvero il mancato rispetto di un eventuale piano di rientro dei debiti concordati con la Presidenza Nazionale.
9. Il commissariamento è deliberato dalla Presidenza Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, sentito per i Comitati Territoriali il Presidente del Comitato Regionale di appartenenza e ratificato dal Consiglio Nazionale. Nella relativa delibera, deve essere indicata la durata del commissariamento ed il nome del commissario designato ed i poteri assegnati. Il commissario risponde direttamente alla Presidenza Nazionale.
10. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il perseguimento dell'ordinaria attività associativa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti nazionali.

11. La durata del commissariamento viene decisa dalla Presidenza Nazionale e non può essere superiore a 12 mesi; entro tale termine deve essere convocata l'assemblea della struttura commissariata per il rinnovo degli organi, salvo casi di comprovata ragione di forza maggiore per il quale potrà essere prorogata di 12 mesi con delibera del Consiglio Nazionale. Ove, al termine di questa ulteriore proroga, non sussistessero le condizioni per la ripresa delle attività ordinarie del Comitato commissariato, il Consiglio Nazionale può decidere lo scioglimento del Comitato ed il suo accorpamento con uno dei Comitati Territoriali confinanti.

12. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente in unica istanza al Collegio nazionale dei Probiviri nell'integralità della composizione. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 30 giorni dalla data del ricorso. Il commissariamento è comunque esecutivo in pendenza di ricorso.

13. Le strutture indicate nell'allegato "A" si intendono quali Comitati riconosciuti alla data di approvazione del presente statuto.

Art. 40 – I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali del C.S.I. sono costituiti in ogni regione e funzionano con le modalità di cui al presente titolo e da quanto previsto nel presente statuto.

2. I Comitati Regionali si costituiscono in forma associativa, si dotano e adottano il presente statuto acquisendo la denominazione «Comitato Regionale CSI ...» seguita dal nome della Regione.

3. I Comitati Regionali curano l'attività sportiva e formativa del CSI a livello regionale ed hanno compiti di rappresentanza del CSI sul territorio regionale e nei confronti degli enti locali di riferimento. Inoltre, i Comitati Regionali hanno la funzione di sostenere e favorire l'azione dei Comitati Territoriali appartenenti alla propria regione, attraverso l'applicazione e la promozione di strategie associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali attraverso una sinergia operativa con i Comitati Territoriali. In tale compito i Comitati Regionali sono tenuti ad attivare, o almeno a favorire, una continua collaborazione tra i Comitati Territoriali della propria regione al fine di realizzare le finalità e gli scopi dell'Associazione al livello territoriale.

In particolare i Comitati Regionali si adoperano, secondo quanto stabilito dagli organi nazionali, nella realizzazione delle attività regionali in ambito sportivo e formativo, anche attraverso attività e servizi specifici.

Infine, sono tenuti alla corretta applicazione dei principi amministrativi, di gestione e allo svolgimento delle specifiche mansioni di indirizzo e controllo demandati loro dal presente statuto e dai regolamenti appositamente emanati.

4. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività ritenuta utile per il raggiungimento dei fini del C.S.I. previsti dal presente statuto.

5. Le risorse finanziarie dei Comitati Regionali possono essere costituite da:

- a) contributi nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi degli affiliati, nella misura fissata dal Consiglio Nazionale;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
- e) ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi e da servizi resi ai propri soci.

6. I Comitati Regionali dovranno annualmente trasmettere alla Presidenza Nazionale i propri bilanci preventivi e consuntivi entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Art. 41 – L'Assemblea del Comitato Regionale

1. L'assemblea del Comitato Regionale è l'organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello regionale e delibera sulle materie ad essa attribuite dallo statuto.
2. L'assemblea del Comitato Regionale è costituita dai delegati dei Comitati Territoriali, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 15 e ss. del presente statuto.
3. Assistono all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, il Presidente Regionale, i componenti del Consiglio Regionale e di quelli Territoriali di competenza che non siano delegati con diritto di voto, i consiglieri di presidenza, i membri degli altri organi centrali del C.S.I., i candidati alle cariche associative.
4. Per quanto compatibile si applica ai comitati regionali la disciplina dell'Assemblea Nazionale e di funzionamento degli organi nazionali previste dal presente statuto.

Art. 42 – Validità delle Assemblee e modalità di deliberazione

1. L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale in sessione ordinaria ogni quattro anni ed esattamente nel periodo coincidente con lo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, ed entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 16. Deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, indicando la sede, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che potrà aver luogo trascorsa un'ora dalla prima.
2. L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, elegge il Presidente ed il Consiglio Regionale, il Revisore dei conti regionale.
3. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
4. Le elezioni previste nelle Assemblee Regionali devono avvenire mediante votazione a scheda segreta o metodo equivalente atto a garantire la segretezza del voto, secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Eventuali proposte di scioglimento del Comitato o di modifica dello statuto sono di competenza dell'Assemblea Nazionale e dovranno essere portate all'attenzione di questa con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 43 – Il Presidente del Comitato Regionale

1. La candidatura alla carica di Presidente Regionale deve essere firmata, per accettazione, dal candidato e sottoscritta da almeno 25 affiliati, appartenente a due Comitati Territoriali della regione; tale ultima condizione non si applica nelle regioni in cui al momento della convocazione dell'assemblea elettiva sia validamente costituito un solo Comitato Territoriale.
2. Viene eletto Presidente Regionale il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti presenti in assemblea. Valgono per l'elezione del Presidente Regionale i principi definiti all'art. 20 comma
3. Il Presidente Regionale:
 - a) ha la rappresentanza legale del Comitato Regionale così come previsto dal presente Statuto;
 - b) ha il potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Regionale;
 - c) ha il potere di negoziare e stipulare contratti in nome e per conto degli organi regionali;
 - d) convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Regionali;
 - e) convoca e presiede le Assemblee Regionali;
 - f) propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti Regionali e i componenti della Presidenza Regionale, previa ratifica del Consiglio Regionale;
 - g) nomina i coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, li revoca e sostituisce, previa ratifica del Consiglio Regionale.

Art. 44 – Il Consiglio Regionale

1. I consiglieri regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, il cui numero è così determinato:
 - a) 5 nelle regioni che contano sino a 500 affiliati;
 - b) 7 nelle regioni che contano da 501 a 1.000 affiliati;
 - c) 9 nelle regioni con oltre 1.000 affiliati.
2. Fanno parte del Consiglio Regionale con diritto di voto il Presidente Regionale, i Consiglieri Regionali eletti, i Presidenti dei Comitati Territoriali di competenza e, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale.
3. Il Consiglio Regionale:
 - a) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Comitato Regionale;
 - b) elegge nel suo seno uno o più Vicepresidenti;
 - c) ratifica la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area;
 - d) cura e vigilia l'andamento della vita e le attività del C.S.I. nella regione;
 - e) determina, le attività sportive e formative di competenza regionale;
 - f) nomina, all'occorrenza, commissioni tecniche necessarie all'adempimento delle specifiche prerogative del comitato regionale;
 - g) approva i regolamenti di competenza regionale;
 - h) delibera in ordine ai rapporti di lavoro di competenza del Comitato Regionale;
 - i) nomina gli organi di giustizia regionali.
4. Il Consiglio Regionale ratifica, su proposta del Presidente Regionale, i consiglieri da eleggere alla Presidenza Regionale, in un numero variabile da 3 a 5 componenti, ed i vicepresidenti, eleggendoli al proprio interno.

Art. 45 – La Presidenza Regionale

1. La Presidenza Regionale è composta:
 - dal Presidente Regionale;
 - da uno o più Vicepresidenti regionali;
 - da 3 a 5 consiglieri regionali.
2. Alle sue riunioni partecipano, senza voto deliberativo, l'Assistente ecclesiastico regionale ed i coordinatori d'area se non sono anche consiglieri regionali.
3. La Presidenza è l'organo esecutivo del Comitato Regionale:
 - a) attua le decisioni del Consiglio Regionale;
 - b) coordina l'attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l'azione dei tesserati;
 - c) cura le entrate e le spese del Comitato;
 - d) coadiuva il Presidente nei rapporti con il personale ed i collaboratori del Comitato Regionale;
 - e) nomina il Vicepresidente vicario in presenza di più Vicepresidenti;
 - f) è inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea o del Consiglio Regionale.

Le riunioni della Presidenza Regionale sono convocate dal Presidente Regionale e sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si intende respinta. Le convocazioni della Presidenza Regionale avvengono via posta elettronica con un preavviso di almeno 3 giorni.

La Presidenza Regionale decade col Consiglio Regionale.

La Presidenza Regionale ratifica il Vicepresidente vicario su proposta del Presidente Regionale.

4. Le riunioni della Presidenza si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza ed è ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 46 – I Coordinatori d'area regionali

1. Il Presidente Regionale può proporre la nomina da 2 a 6 coordinatori d'area, tra cui uno per l'attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli anche tra gli eletti al Consiglio Regionale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.

2. Il Consiglio Regionale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la sostituzione dei coordinatori d'area.

3. La Presidenza Regionale determina le modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col C.S.I. che non può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Regionale che li ha nominati.

4. Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività dell'area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le indicazioni operative della Presidenza Regionale.

5. In caso di dimissioni o decadenza degli organi, i coordinatori d'area rimangono in carica per l'espletamento delle attività e gli impegni già assunti, fino a nuova nomina da parte del Presidente Regionale.

Art. 47 – Il Revisore dei Conti regionale

1. Presso ogni Comitato Regionale è eletto un Revisore dei conti ed un suo supplente.

2. Il Revisore dei conti regionale provvede al controllo dell'amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del comitato regionale.

3. Per quanto compatibile si applicano le norme previste per il Collegio dei Revisori dei conti nazionale. I verbali del revisore dei conti regionale dovranno essere trasmessi al Collegio dei Revisori dei conti nazionale.